C/2026/4985

25.9.2026

**Sintesi della decisione della Commissione**

**del 23 luglio 2026**

**relativa a una decisione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2022/1925**

**(Caso DMA.100193 — Alphabet — Motore di ricerca online — Google Search — Articolo 6, paragrafo 5)**

*(notificata con il numero C(2026) 5358 final)*

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(C/2026/4985)

*Il 23 luglio 2026 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio* ([1]). *Conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.*

## 1. **INTRODUZIONE**

(1) Nella decisione relativa all'inosservanza («decisione») la Commissione espone le proprie conclusioni secondo cui Alphabet non rispetta l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925 in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base, il motore di ricerca online Google Search. Alphabet garantisce ai propri servizi un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento, rispetto a servizi analoghi di terzi. La decisione fa riferimento al seguente elenco di servizi di Alphabet: i servizi di shopping comparativo, il servizio di intermediazione per il trasporto aereo e ferroviario di passeggeri, il servizio di intermediazione per i servizi di alloggio, il servizio di intermediazione per i luoghi, Google Maps, il servizio di traduzione, il servizio di informazioni sportive e il servizio di gioco.

(2) Di conseguenza la decisione ingiunge ad Alphabet di porre fine all'inosservanza entro 60 giorni dalla notifica della decisione stessa, irroga all'impresa un'ammenda e prevede eventuali penalità di mora in caso di mancato rispetto, da parte di Alphabet, del provvedimento inibitorio stabilito nella decisione.

## 2. **QUADRO GIURIDICO**

(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925, il gatekeeper non deve garantire un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e relativi indicizzazione e crawling, ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi. Il gatekeeper applica condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie a tale posizionamento.

(4) Conformemente all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2022/1925, il «posizionamento» è definito come «*(...) l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono (...) motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato*».

(5) A norma dell'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2022/1925, i motori di ricerca online sono definiti mediante un riferimento all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), ossia come «*un servizio digitale che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto*».

([1]) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

([2]) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell' 11.7.2019, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj).

(6) Alphabet non rispetta pertanto l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925 nei casi in cui: i) Alphabet offre un servizio, distinto o aggiuntivo rispetto a Google Search, che è posizionato da tale motore di ricerca online; ii) vi sono servizi offerti da terzi, analoghi al servizio distinto o aggiuntivo di Alphabet, che sono anch'essi posizionati dal motore di ricerca online; e iii) Alphabet garantisce al proprio servizio distinto o aggiuntivo un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento, rispetto a tali servizi analoghi offerti da terzi.

## 3. **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE**

(7) La Commissione ritiene che nell'UE Google Search non rispetti l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925. Secondo la Commissione, la pagina dei risultati del motore di ricerca («SERP») di Google Search posiziona una serie di servizi propri di Alphabet che costituiscono servizi distinti da Google Search in modo più favorevole rispetto a servizi analoghi di terzi.

(8) Ciò vale in primo luogo per Google Maps. Quest'ultimo è designato come servizio di intermediazione online a norma del regolamento (UE) 2022/1925 e costituisce pertanto un servizio distinto da Google Search. Sulla SERP sono posizionati anche servizi analoghi di terzi (ossia altri servizi di mappatura). Tuttavia, poiché il pulsante «Indicazioni» e il pulsante dell'indirizzo sono riservati esclusivamente a Google Maps, i servizi analoghi di terzi hanno un posizionamento meno favorevole.

(9) In secondo luogo, costituiscono servizi distinti anche altre unità visualizzate in esito a ricerche di natura commerciale (vale a dire l'unità relativa agli annunci di prodotti, l'unità dei prodotti, l'unità delle compagnie aeree, l'unità dei treni, l'unità degli alloggi e l'unità dei luoghi). Innanzitutto lo scopo di tali unità non si limita alle ricerche generali. La visualizzazione standardizzata di offerte concorrenti, in cui figurano dettagli commerciali quali prezzi, valutazioni e recensioni, consente agli utenti di confrontare le offerte direttamente sulla SERP. In ciascun caso, sotto la barra di ricerca Google Search visualizza anche i cosiddetti chip di ricerca rapida, grazie ai quali gli utenti possono affinare la ricerca. Per quanto riguarda le ricerche relative ai viaggi, le unità dei servizi di trasporto aereo e ferroviario di passeggeri e l'unità dei servizi di alloggio sono dotate di chip di ricerca che consentono agli utenti di selezionare le date di viaggio e il numero di viaggiatori/ospiti da un menù a tendina. In secondo luogo, in tali unità non confluiscono ricerche effettuate, in linea di principio, su tutti i siti web. Esse sono invece aperte soltanto a una serie limitata di siti web che, ad esempio, forniscono ad Alphabet flussi di dati. In ciascuna di queste categorie la SERP posiziona anche servizi analoghi di terzi, tra cui strumenti di confronto dei prezzi, metamotori di ricerca e piattaforme di prenotazione offerti da terzi. A differenza di tali servizi, i servizi propri di Alphabet sono visualizzati in un formato arricchito in cima ai risultati organici, ossia sono posizionati in modo più favorevole.

(10) In terzo luogo, costituiscono servizi distinti da Google Search le unità visualizzate in esito a ricerche relative ai contenuti (l'unità di traduzione, l'unità delle informazioni sportive e l'unità dei giochi). Tali unità hanno uno scopo diverso da quello di un motore di ricerca online e in esse non confluiscono ricerche effettuate, in linea di principio, su tutti i siti web. L'unità di traduzione, comprese le relative funzionalità inerenti alla traduzione, somiglia a un servizio di traduzione o un dizionario online basato sulle tecnologie e sui dati oggetto di licenza propri di Alphabet. L'unità delle informazioni sportive fornisce un gran numero di informazioni oggetto di licenza su squadre sportive, incontri e classifiche. L'unità dei giochi consente agli utenti di giocare ai giochi codificati da Alphabet direttamente sulla SERP. Per ciascuno di questi servizi esistono servizi analoghi di terzi posizionati sulla SERP, vale a dire servizi di traduzione online, servizi di informazioni sportive e siti web di giochi. Contrariamente a quanto avviene per tali servizi di terzi, i servizi propri di Alphabet sono visualizzati in primo piano in cima alla SERP e sono quindi posizionati in modo più favorevole.

## 4. **PROVVEDIMENTO INIBITORIO**

(11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ingiunge ad Alphabet, a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925, di porre effettivamente fine all'inosservanza entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della decisione.

(12) A tal fine Alphabet dovrebbe garantire la parità di trattamento tra i propri servizi distinti o aggiuntivi posizionati su Google Search, da un lato, e i servizi analoghi posizionati su Google Search offerti da terzi, dall'altro.

(13) Spetta ad Alphabet individuare e attuare le misure volte a garantire il rispetto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925. A tal fine Alphabet può scegliere tra una gamma di possibilità, che vanno dall'estensione della stessa rilevanza che attribuisce ai propri servizi distinti o aggiuntivi anche ai servizi analoghi di terzi, fino alla rimozione di qualsiasi rilevanza attribuita ai propri servizi distinti o aggiuntivi.

(14) Oltre a porre fine all'inosservanza, Alphabet dovrebbe attuare misure volte a impedire che quest'ultima si ripeta.

## 5. **AMMENDE E PENALITÀ DI MORA**

(15) Alla luce di quanto precede, con la decisione è irrogata ad Alphabet un'ammenda di 460 000 000 EUR a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925. L'importo dell'ammenda irrogata non supera il valore massimo consentito, pari al 10 % del fatturato realizzato a livello mondiale da Alphabet, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925.

(16) La decisione indica inoltre che, in caso di mancato rispetto del provvedimento inibitorio, Alphabet incorrerà in penalità di mora il cui importo non supera il limite stabilito all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925.

## 6. **CONCLUSIONI**

(17) Per i motivi di cui sopra, la decisione conclude che il posizionamento su Google Search non rispetta l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1925. Per questo motivo, con la decisione è irrogata un'ammenda ad Alphabet. La decisione impone inoltre un provvedimento inibitorio con cui si ingiunge ad Alphabet di porre fine all'infrazione entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della decisione stessa e stabilisce che, in caso di mancato rispetto della decisione, ad Alphabet siano irrogate penalità di mora il cui importo non superi i limiti stabiliti all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925.